

DECISIONE (UE) 2015/32 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 29 dicembre 2014****riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2013
relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38)****(rifusione)****(BCE/2014/62)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) prevede la possibilità di concedere deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai fondi di investimento (FI) soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Detta norma prevede inoltre che le categorie di FI a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la possibilità di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo.
- (2) Poiché la decisione BCE/2009/4 ⁽²⁾ necessita di modifiche sostanziali, è opportuno provvedere per ragioni di chiarezza alla sua rifusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Deroghe**

Le categorie di FI rispetto alle quali le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono indicate nell'allegato alla presente decisione. Il Consiglio direttivo riesamina tali categorie quantomeno con cadenza triennale.

*Articolo 2***Abrogazione**

1. La Decisione BCE/2009/4 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

*Articolo 3***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

⁽¹⁾ GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73.

⁽²⁾ Decisione BCE/2009/4, del 6 marzo 2009, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (GU L 72 del 18.3.2009, pag. 21).

